



Federazione Italiana Tennistavolo
Prot. n 6827
16/12/2016

Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 6/2016

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pos. 10/2016

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
AMATO	Avv. Antonio	Componente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente - Relatore

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD Polisportiva Centro Giovanile avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 42/2016-2017, emessa in data 11 novembre 2016, pubblicata sul sito federale in data 11 novembre 2016, all'udienza del giorno 05/12/2016, la Corte riservandosi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente eccepiva, con reclamo presentato in data 14 novembre 2016, le difficili condizioni di svolgimento dell'incontro di Serie C1 Girone D del 6 novembre 2016, intercorso tra il CUS Bergamo e l'ASD Polisportiva Centro Giovanile.

In fatto la reclamante esponeva l'esistenza di serie difficoltà ambientali esistenti al momento dell'incontro, dando comunque, però, atto che la Società organizzatrice dell'incontro (CUS Bergamo) si era prontamente attivata per ridurre al minimo gli inconvenienti, derivanti da un'infiltrazione d'acqua che disturbava il regolare svolgimento del gioco.

ITTF • ETTU



All'inizio del 3° set l'atleta Zappini Giovanni scivolando sull'acqua presente sul pavimento per via dell'infiltrazione, scivolava rovinosamente riportando dei danni fisici tali da impedirgli la regolare conclusione dell'incontro.

Lamentava quindi la società ricorrente, come il Giudice Sportivo Nazionale, nonostante le pessime condizioni di giuoco, anziché sanzionare la CUS Bergamo con la perdita dell'incontro, si fosse limitato a disporre il recupero della partita in data da stabilire.

* * * * *

Chiedeva la Società ricorrente che la decisione fosse riformata disponendosi a carico della CUS Bergamo la perdita dell'incontro con le sanzioni previste dall'art. 22 comma 8 e conseguente art. 23 comma 4 del Regolamento dell'Attività a Squadre, Parte Generale.

Chiedeva inoltre che fosse "esonero" il G.A. Corti Roberto dal ricoprire la proprie funzioni almeno per la stagione in corso.

Chiedeva poi che l'infortunio di Zappini Giovanni fosse riconosciuto come "responsabilità oggettiva a seguito delle decisioni prese dai tesserati del CUS Bergamo", ed infine che si procedesse ad una verifica dell'omologabilità dell'impianto.

Delle domande devolute alla conoscenza della Corte Sportiva d'Appello ritiene codesto Giudicante che solo la prima possa trovare legittimamente ingresso in questa sede, essendo le altre palesemente inammissibili, ovvero mai proposte in precedenza.

* * * * *

La domanda principale svolta dall'ASD Polisportiva Centro Giovanile , che vorrebbe assegnata la vittoria dell'incontro, non appare fondata.

Correttamente il Giudice Sportivo Nazionale ha inquadrato la fattispecie nell'art. 22 n. 7 del Regolamento dell'Attività a Squadre, Parte Generale che così recita: "*Se durante l'incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo da gioco es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d'acqua, danneggiamento del tavolo da giuoco , ecc., la Squadra, e il G.A. attenderanno il ripristino del guasto e l'incontro dovrà riprendere entro 90 minuti dall'orario in cui si è riscontrato il guasto .*

In caso di mancata ripresa dell'incontro, lo stesso sarà recuperato, e le spese di viaggio saranno a carico della Società ospitante".



Come si vede dal referto arbitrale l'incontro aveva avuto inizio regolarmente.

Questo è attestato anche dal fatto che nel ricorso si dà atto che l'incidente all'atleta Zappini Giovanni sia accaduto all'inizio del 3° set.

Correttamente il Giudice Sportivo ha quindi disposto, attesa la mancata prosecuzione del gioco in un incontro che ha però avuto regolarmente inizio, che lo stesso fosse disputato nuovamente.

La norma invocata dalla Società ricorrente, esposta nell'art. 22, punto 8 Regolamento Attività a Squadre trova applicazione per il caso, del tutto diverso, in cui l'incontro non sia iniziato affatto.

La decisione del Giudice Sportivo Nazionale è dunque in perfetta sintonia con il vigente Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale) e può essere senz'altro confermata.

La Corte Sportiva d'Appello

P.Q.M.

respinge il ricorso, confermando totalmente la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 42/2016-2017.

Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Così deciso

Roma lì, 16 dicembre 2016

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli